

## **STATUTO**

### **VIVERE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MATTINATA FG VIA COLLODI 2

Numero REA: FG - 233081

Codice fiscale: 03241130719

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 07-07-2008 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 2.539 RACC. N. 1.628**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**1.** - E' costituita, in base alla vigente legislazione in materia di cooperazione, una cooperativa denominata: **"VIVERE - COOPERATIVA SOCIALE A R. L."**.

La società è retta con i principi della mutualità ai sensi di legge e dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata.

**2.** - La sede della società è nel Comune di Mattinata, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni attuative del Codice Civile.

L'assemblea dei soci potrà istituire, nel territorio dell'Unione Europea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

**3.** - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministrativo e produrrà effetto nei termini di cui all'art. 9 del presente statuto.

**SCOPO - OGGETTO**

**4.** - La cooperativa, che non ha fine di lucro ed è improntata al perseguimento di scopi mutualistici, intende fornire occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, in funzione dello scambio mutualistico che si intende conseguire, le cui regole di svolgimento e relativi criteri, con riferimento ai rapporti tra la società e i soci, saranno contenuti in un apposito Regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea della società.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si potrà avvalere, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione agli Organismi ed Enti, sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

**5.** - La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo delle attività dei servizi socio-sanitari ed educativo formativo.

La cooperativa si propone, ad esempio, di prestare tramite il prevalente lavoro dei propri soci i seguenti servizi:

- a) provvedere all'assistenza e cura, a domicilio o in luoghi appositi, di anziani, handicappati o persone in stato di necessità e tutela;
- b) prestare le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, centri sociali e formativi e ogni altra struttura sanitaria e non;
- c) prestare assistenza infermieristica e riabilitativa;
- d) svolgere servizio di accompagnamento agli anziani e malati nei luoghi dove vengono effettuate le terapie;
- e) contribuire alle iniziative degli enti locali tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, cioè

la famiglia, l'anziano, il bambino, l'infermo, l'handicappato, nonché a tutte le iniziative che sul territorio prenderanno vita a favore di detti cittadini, di gestire colonie e strutture residenziali per l'infanzia e gli anziani;

f) stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche e con i privati per lo svolgimento dell'attività sociale, in applicazione di leggi statali o regionali al fine di usufruire di agevolazioni accordate con provvedimenti statali, regionali, provinciali e comunali;

g) attività d'urgenza e di primo soccorso (118);

h) trasporto di persone e disabili con i mezzi a disposizione della cooperativa o di terzi;

i) gestione di case di cura per anziani e non autosufficienti;

l) gestione di case famiglia, asili nido, case di riposo, etc..

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria (queste ultime comunque non prevalenti e non nei confronti del pubblico), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, e quindi, a mero titolo esemplificativo:

a) istituire o gestire le strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative.

#### **SOCI**

**6.** - Il numero dei soci è fissato nei limiti di legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali e siano in condizione di partecipare a dette attività.

Possono essere soci operatori:

a) — le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, del cui lavoro eventualmente si vorrà avvalere la cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

d) — le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi del-

l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Il domicilio dei soci nei rapporti con la cooperativa è quello risultante dal libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali; sono tenuti altresì a partecipare, prestando il proprio lavoro, alle attività dell'Impresa.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

**7. -** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'assemblea della cooperativa domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere;
- d) versamento della eventuale tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea.

L'organo amministrativo accerta l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

**8. -** I soci dovranno versare la eventuale tassa di ammissione, sottoscrivere e versare la quota di capitale, nonché l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazioni di bilancio su proposta dell'organo amministrativo. Sono tenuti inoltre all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dall'eventuale regolamento aziendale.

**9. -** Il socio può recedere nei seguenti casi:

- a) quando il recesso è ammesso dalla legge o dal presente statuto;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Gli effetti del recesso decorrono dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**10. -** Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- a) quando l'esclusione è prevista dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneg-

giandola materialmente o moralmente;

f) quando, senza giustificato motivo, non adempie agli obblighi assunti verso la società.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare la esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della esclusione per presentare eventuali controdeduzioni.

**11.** - Nel caso di decesso del socio, la società continuerà con uno o più degli eredi o legatari della sua quota sociale, purché abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, presentata entro due mesi della morte del socio, a pena decadenza, sia accolta dall'organo amministrativo entro i successivi sei mesi.

**12.** - Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (quando non trova applicazione l'articolo precedente) avranno diritto solo al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale.

**13.** - E' fatto divieto ai soci cooperatori, senza espresso assenso dell'assemblea, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicano attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

**14.** - Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero variabile di quote, ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- dalla riserva legale, formata a norma di legge;
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui in prosieguo, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa.

Il patrimonio sociale non può essere ripartito tra i soci durante la vita della cooperativa né in occasione dello scioglimento della stessa. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il procedimento di cui all'articolo 2530 c.c..

**15.** - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati nel rispetto dei principi della mutualità prevalente:

- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

- il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- un dividendo ai possessori di eventuali strumenti finanziari in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al punto precedente;

Ai soci spetterà, a titolo di ritorno, una somma eventuale calcolata sulla base del risultato d'esercizio e ripartita in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici; in particolare detta somma sarà determinata assumendo quali parametri il monte ore lavorative riferibile a ciascun socio ed il compenso previsto dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative, tempo per tempo vigente. Sarà l'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio a deliberare, nel rispetto della legge, sulla destinazione dei ritorni e sulla loro ripartizione e distribuzione.

**16.** - In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale sarà obbligatoriamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'assemblea potrà altresì procedere all'aumento gratuito del capitale sociale solo nella misura in cui è consentito dalla legislazione nel rispetto, anche ai fini fiscali, dei requisiti mutualistici.

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**17.** - La società, secondo la volontà dell'assemblea, può essere amministrata:

A) da un amministratore unico;

B) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri;

C) da una pluralità di amministratori con poteri di gestione congiuntiva (all'unanimità) o disgiuntiva, salvo quanto disposto dall'art. 2475 ultimo comma del Codice Civile.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

Gli amministratori nominati durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le S.p.A.. In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

Essi non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Il funzionamento del Consiglio, se nominato, è così regolato:

A - Presidenza

Il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea.

B - Riunioni

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da un altro consigliere in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su

apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

**18.** - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

**19.** - La firma e la rappresentanza della società spettano

- all'Amministratore Unico;
- in caso di istituzione del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio stesso;
- a ciascuno degli amministratori con poteri di gestione disgiuntiva ovvero, congiuntamente, a tutti gli amministratori con poteri di gestione congiuntiva (all'unanimità).

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**20.** - La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplementi, eletti dall'assemblea dei soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, ove nominato, esercita anche il controllo contabile; pertanto tutti i suoi membri devono rivestire la qualifica di revisori contabili ed essere iscritti nel relativo Registro.

**21.** - Il collegio sindacale controlla l'Amministrazione della Cooperativa, la gestione ed i principi di corretta amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge; possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

#### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE**

**22.** - Le decisioni dei soci possono essere adottate, in deroga al principio assembleare e nel rispetto comunque dei limiti di legge, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso dai soci per iscritto.

In tal caso è necessario seguire la seguente procedura:

l'organo amministrativo invia contestualmente, con raccomandata A.R. o a mano, ai singoli

soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, nonché ai componenti dell'organo di controllo, se esistente, un documento sottoscritto da tutti gli amministratori. Il documento contiene una proposta di decisione predefinita ed immodificabile la quale può anche scaturire da una precedente consultazione scritta dei soci stessi. Con tale documento si richiede, altresì, ai soci stessi di esprimere il voto favorevole o contrario alla proposta di decisione in esso contenuta. Allo stesso tempo, gli amministratori, depositeranno, presso la sede sociale, una copia del documento inviato a ciascun socio. Entro venti giorni dalla data in cui la comunicazione risulta essere giunta al suo domicilio ciascun socio, al fine di esprimere il voto, deve recarsi presso la sede sociale, onde rilasciare, in calce al documento ivi depositato, una dichiarazione sottoscritta di assenso o rifiuto della proposta di decisione. La dichiarazione di voto può, altresì, essere effettuata anche a mezzo fax, inviato alla sede della società entro il termine di cui sopra, del documento a suo tempo ricevuto dal socio con espressione del consenso o rifiuto debitamente sottoscritto. In mancanza, il socio si considera astenuto.

Gli amministratori, una volta scaduto il termine indicato nel precedente periodo, comunicano - il giorno stesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - i risultati della decisione ai soci nonché ai componenti dell'organo di controllo, se esistente.

Tutti i documenti sono conservati dalla società.

Resta inteso che le partecipazioni per le quali il diritto di voto non sia esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della percentuale di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

**23. -** Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le prime hanno luogo entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

Le seconde quando lo riterrà opportuno l'organo amministrativo o lo richieda un numero di soci pari ad un terzo del numero complessivo dei soci stessi.

La convocazione deve essere resa nota otto giorni prima con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei soci.

**24. -** Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e che siano in regola con i versamenti delle quote sociali sottoscritte. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto, qualsiasi sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

**25. -** Per la validità delle deliberazioni si osservano le norme previste in materia.

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. L'assemblea nomina un segretario e, se ritenuto opportuno, due scrutatori. Il segretario potrà anche non essere un socio. Di ogni assemblea, verrà redatto un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### **LIQUIDAZIONE**

**26. -** Avvenuto lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea nominerà un liquidatore determinandone i poteri.

A norma della lettera d) dell'articolo 2514 c.c., l'intero patrimonio, dedotti soltanto i dividendi maturati e il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**27. -** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la

legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

#### **RINVIO**

**28.** - Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme in tema di società cooperative di cui al titolo VI libro V del C.C. e, per quanto non previsto dal suddetto titolo, si rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulle società a responsabilità limitata.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.